



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 333

Ordinanza n. 333/T.V.

Chieti, lì 27.09.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 61470 del 13.09.2024, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via Don Minzoni, in prossimità del civico n. 22, per il giorno 3 ottobre prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che in Via Don Minzoni saranno utilizzati i seguenti veicoli, di massa a pieno carico inferiore a q.li 35:

- autoscala Toyota tg. CH 402738, delle dimensioni di m. 5,43 x 1,67;
- autocarro Porter Piaggio tg. GG 851 JS, delle dimensioni di m. 3,75 x 1,50
- autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12

Considerato, inoltre, che i suddetti veicoli si posizioneranno nell'area di sosta prospiciente la parte laterale del palazzo, che l'autoscala rimarrà sul posto per tutta la durata del trasloco e che i due autocarri si alterneranno;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, per ml. 20,00, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Don Minzoni, in prossimità del civico n. 22, per ml. 20,00 nell'area di sosta con stalli a spina prospiciente la parte laterale del palazzo, per il giorno 3 ottobre 2024, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di consentire le operazioni di trasloco di cui in premessa.

Si autorizzano i seguenti veicoli alla sosta in Via Don Minzoni, nell'area riservata con il presente provvedimento, per il giorno 3 ottobre 2024, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco. Essi dovranno posizionarsi in modo parallelo all'asse stradale, al fine di non creare ostacolo alla normale viabilità veicolare e, ad eccezione dell'autoscala, dovranno alternarsi nell'occupazione:

- autoscala Toyota tg. CH 402738
- autocarro Porter Piaggio tg. GG 851 JS
- autocarro Canter tg. DL 510 SV

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'esecuzione del trasloco.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

[Handwritten signature]